

# Autorità per l'energia elettrica e il gas

COMUNICATO

## **Gas: più garanzie ai consumatori per *letture e bollette***

***In caso di malfunzionamento del contatore: sostituzione gratuita, ricostruzione dei consumi e restituzione pagamenti non dovuti***

Milano, 8 febbraio 2010 - Sostituzione gratuita del contatore; restituzione di eventuali somme non dovute; maggiori garanzie sulla ricostruzione dei consumi effettivi. Sono queste le ulteriori garanzie a tutela dei consumatori, introdotte dall'Autorità per l'energia in caso di malfunzionamento del contatore gas .

Nel caso in cui si accerti un malfunzionamento del contatore, con la delibera ARG/gas 7/10, che innova il *Testo Unico della qualità* per i servizi del gas, l'Autorità ha previsto la sua sostituzione, senza alcun onere per il cliente, ed il diritto ad un'esatta ricostruzione dei consumi, a partire dall'ultima lettura ritenuta valida dal consumatore stesso. Al consumatore viene quindi garantita anche la restituzione di quanto eventualmente ingiustamente pagato.

“Con queste nuove regole, semplici e chiare, vogliamo garantire una sempre più efficace tutela dei consumatori anche per la correttezza delle misure e delle *bollette*” ha sottolineato il Presidente Alessandro Ortis.

L'Autorità ha anche stabilito che quando non è possibile determinare con certezza il momento in cui il contatore ha iniziato a non funzionare correttamente, il distributore deve garantire la ricostruzione dei consumi nel periodo compreso tra l'ultima lettura (validata dal distributore e non contestata dal cliente) e la data di verifica sul posto del contatore o quella della sua sostituzione per la verifica presso un laboratorio qualificato.

Se non fossero disponibili letture validate, la ricostruzione dei consumi deve essere fatta risalendo fino ad un massimo di cinque anni. Inoltre, se la ricostruzione fosse sfavorevole al consumatore, nel caso in cui il distributore non avesse rispettato la regolazione vigente (in materia di rilevazione, archiviazione e messa a disposizione delle misure dei contatori), al cliente non può essere addebitato l'importo derivante dalla ricostruzione.

Le nuove regole si applicano anche nel caso in cui la richiesta di verifica del contatore sia stata presentata su iniziativa del venditore.

La delibera ARG/gas 7/10 citata (disponibile sul sito [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) introduce modifiche al *Testo Unico della qualità dei servizi gas* (RQDG) nelle parti che disciplinano la verifica del contatore su richiesta del cliente, all'interno della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012.